

OGGETTO: Interpello n. 904-318/2025
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

Istanza presentata il 12/03/2025
Scadenza dei termini per la risposta il 10/06/2025

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La società (in seguito l'"Istante" o la "Società") ha attivato per il 2025 un "Piano Welfare" volontario, rivolto alla generalità dei dipendenti, mettendo a disposizione un budget individuale di spesa di euro 1.000,00, uguale per tutti e non monetizzabile, per la fruizione di beni e servizi ("fringe benefit") ai sensi dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR.

A tale fine, l'Istante si è rivolto a una società ("provider") specializzata in documenti di legittimazione rappresentativi di servizi ("voucher") che intende rendere fruibile il Piano Welfare mediante l'adozione di carte di debito, basate sul circuito Mastercard, su cui caricare il budget figurativo assegnato.

La Società riferisce che, secondo le indicazioni di base del provider, le carte di debito hanno le seguenti caratteristiche:

- sono nominative e utilizzabili tramite un pin personale;
- non sono monetizzabili né convertibili (anche solo parzialmente) in denaro;
- non consentono operazioni in moneta, come il prelievo o versamento del contante, il trasferimento di denaro a terzi, operazioni di rimborso e simili;
- non sono cedibili a terzi, né commercializzabili;
- non possono essere utilizzate promiscuamente, ossia per l'utilizzo del budget figurativo di spesa e di risorse diverse, come denaro e/o moneta elettronica estranei alle politiche di welfare aziendale;
- sono utilizzabili per ottenere beni e servizi presso una rete di fornitori appartenenti a specifiche categorie merceologiche.

L'Istante evidenzia che, dalle informazioni ricevute dal provider in merito alla natura dei rapporti amministrativi e contrattuali intercorrenti tra quest'ultimo e gli esercizi commerciali erogatori dei servizi, è emerso che i fornitori di beni e servizi non sono vincolati da un accordo commerciale diretto con il provider, ma accettano i pagamenti attraverso i propri istituti bancari aderenti al circuito internazionale Mastercard. Pertanto, il perimetro della rete di accettazione non è direttamente controllato dal provider dal punto di vista contrattuale, ma dipende dalle dinamiche

globali dei circuiti di pagamento internazionali. Tanto è vero che la rete proposta dal provider non dispone di un marchio comune distintivo, né presso i punti di vendita fisici degli esercizi commerciali, né su piattaforme online.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Istante chiede se nella fattispecie rappresentata il valore dei beni e servizi che intende assegnare ai propri dipendenti tramite carte di debito possa godere dall'esclusione dal reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR e se pertanto, in qualità di sostituto d'imposta, sia esentato dall'obbligo di applicazione della ritenuta fiscale di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società ritiene che le carte di debito rilasciate ai dipendenti per fruire del Piano Welfare si configurano come strumento di pagamento generale, aggirando il divieto di erogare prestazioni in denaro, in quanto manca un accordo commerciale diretto tra il provider e i fornitori di beni e servizi prescelti, che deve sostanziarsi in una convenzione formalizzata con ciascun di loro.

Inoltre, le carte di debito sono liberamente utilizzabili in un'ampia gamma di esercizi commerciali e settori merceologici (accessori, beauty, benessere, carburante, casa, elettronica, esperienze, GDO, mobilità green, ricariche elettriche, streaming, trasporto pubblico), tale da superare di fatto i confini di una rete limitata e preventivamente determinata di potenziali erogatori di fringe benefit (questa limitazione risponde peraltro ai requisiti della Direttiva UE 2015/2366).

Sotto altro profilo, viene evidenziato che il provider non controlla il perimetro della suddetta rete dal punto di vista contrattuale e può intervenire solo tecnicamente senza garantire una gestione diretta e stabile degli esercenti coinvolti, poiché l'adesione degli stessi dipende dalle dinamiche globali dei circuiti di pagamento internazionali. In aggiunta, la rete proposta dal provider non dispone di un marchio comune distintivo, né presso i punti di vendita fisici degli esercizi commerciali, né su piattaforme online.

In base a quanto esposto, l'Istante ritiene che nel caso in esame il valore dei beni e servizi che nella fattispecie intende assegnare ai propri lavoratori tramite carte di debito concorra a formare il reddito di lavoro dipendente e pertanto, in qualità di sostituto d'imposta, sarà tenuto a operare la ritenuta fiscale di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sui valori in questione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, prevede che ciascun contribuente può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta riguardante "fattispecie concrete e personali" relativamente alla "applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime".

Il successivo comma 4 dell'articolo 11 stabilisce che "(...) non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente".

A tal proposito, la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 ha specificato che "qualora l'istanza abbia ad oggetto fattispecie corrispondenti a quelle per le quali l'Agenzia abbia già pubblicato atti di prassi o le risposte di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2018, l'istanza è inammissibile per mancanza delle condizioni di obiettiva incertezza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156".

Nel caso di specie, riguardante la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente di servizi erogati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), dal datore di lavoro ai propri dipendenti per mezzo di carte di credito appositamente rilasciate, si osserva che dette obiettive condizioni di incertezza non sussistono, considerato quanto espressamente chiarito con la Risposta all'istanza di interpello n. 5 pubblicata il 15 gennaio 2025.

A motivo del descritto rilievo, l'istanza presentata è inammissibile, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, ed improduttiva degli effetti tipici dell'interpello previsti dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Ciò premesso, in ottica di collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. "principio

di onnicomprensività"), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del TUIR.

Al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 sono individuate le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo parzialmente.

In particolare, l'ultimo periodo del comma 3 prevede che "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 [euro 258,23]" se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito". Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto sopra previsto, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR (cfr. articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Ai sensi del successivo comma 3-bis dell'articolo 51 del TUIR "l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale".

Come chiarito nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, la specifica disciplina delle caratteristiche e delle modalità di fruizione dei titoli di legittimazione è dettata dall'articolo 6 ("Voucher") del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016, il quale al comma 1 stabilisce che "Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare".

I voucher hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono, pertanto, la previa intestazione del titolo all'effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente.

L'oggetto della prestazione alla quale il titolo può dare diritto deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro.

L'uso del voucher agevola l'utilizzo di strutture di soggetti terzi per erogare ai dipendenti le prestazioni e i servizi rappresentati, alle quali il datore di lavoro può fare ricorso a condizione che il dipendente non intervenga nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione, potendo altrimenti configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non previsto. Anche nel caso dei voucher il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto.

In deroga al principio in base al quale i voucher "devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale", il comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto interministeriale prevede che "i beni e servizi di cui all'articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro".

Nella risposta pubblicata il 18 luglio 2019, n. 273 è stata ammessa la possibilità di utilizzare un budget figurativo per la fruizione di beni e servizi attraverso un circuito elettronico. In particolare, è stato chiarito che tale budget figurativo "non rappresenta un titolo di credito, ma consente di individuare in tempo reale il lavoratore che attiva un servizio previsto dal Piano e, al contempo, di scongiurare un eventuale utilizzo improprio e/o fraudolento dei servizi stessi, quale potrebbe essere, ad esempio, la richiesta di altri servizi oltre quelli offerti dal datore di lavoro ovvero una loro diversa modalità di erogazione che possa comportare una maggiore spesa".

La recente Risposta n. 5 del 15 giugno 2025, tenendo conto dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti, ha riconosciuto alla carta di debito assegnata ai dipendenti la funzione di documento di legittimazione ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 51 del TUIR.

Nel caso in esame, considerato che la Società ha affermato che il numero di esercenti non è determinato a priori e che le carte di debito sono liberamente utilizzabili in

una gamma ampia e dinamica di esercizi commerciali e settori merceologici, si riscontra che i chiarimenti della Risposta n. 5 del 15 giugno 2025 non sembrano applicabili.

Pertanto, l'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, sarà tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 23 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sull'importo utilizzato dai propri dipendenti per l'acquisto dei beni e servizi previsti dal Piano di welfare.

I documenti citati sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

**Firma su delega (prot. n. 170155 del 20 dicembre
2024) del DIRETTORE REGIONALE**

Antonino Di Geronimo

**LA CAPO UFFICIO
Paola Alfieri
(firmato digitalmente)**